



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Via Roma, 151 - 84087 Sarno (SA) | Tel. +39 081 943214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
sito web: <https://www.iisfermisarno.it/> | email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "E. FERMI"-SARNO
Prot. 0000328 del 12/01/2026
VII (Uscita)

Personale scolastico

p.c. D.S.G.A.

Sito web/Bacheca ARGO/Atti della scuola

OGGETTO: Novità normative in vigore dal 1° gennaio 2026: permessi e congedi

Si comunica che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 62/2024 e delle disposizioni collegate alla Legge 106/2025, a partire dal 1° gennaio 2026, sono introdotte rilevanti modifiche riguardanti la gestione dei permessi e dei congedi per l'assistenza a persone con disabilità grave e per i lavoratori affetti da patologie croniche.

1. Con Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025, l'Istituto fornisce chiarimenti applicativi sull'articolo 2, comma 1, della **legge 18 luglio 2025, n. 106**, in vigore dal 1° gennaio 2026, relativa ai permessi retribuiti per esami e cure mediche.

La disposizione si applica a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, compreso il personale del comparto scuola, in quanto dipendente del settore pubblico.

Dal 1° gennaio 2026 è riconosciuto un nuovo diritto a **10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito**.

Il beneficio spetta:

- ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da:
 - malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
 - malattie invalidanti o croniche, anche rare,che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, con figlio minorenni affetto dalle medesime patologie e con invalidità pari o superiore al 74%.

Le 10 ore annue di permesso retribuito possono essere utilizzate per:

- visite mediche;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti.

Ai fini della fruizione dei permessi

- è necessario il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riferito al lavoratore o al figlio minorenni;
- per i figli minorenni, il requisito si considera soddisfatto anche in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti almeno il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

È inoltre richiesto che il medico di medicina generale o un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci apposita prescrizione per visite, esami o cure. I controlli possono essere effettuati tramite il Sistema Tessera Sanitaria o il Fascicolo Sanitario Elettronico.

2. CONGEDO FINO A 24 MESI PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE O INVALIDANTI

La legge n. 106 del 18 luglio 2025 riconosce inoltre, dal 9 agosto 2025, un congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%.

Durante il periodo di congedo:

- è garantita la conservazione del posto di lavoro;
- non è prevista retribuzione;
- non è consentito svolgere altre attività lavorative.

Compatibilità e decorrenza

- Il congedo non si computa nell'anzianità di servizio, ma è riscattabile ai fini pensionistici;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Via Roma, 151 - 84087 Sarno (SA) | Tel. +39 081 943214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
sito web: <https://www.iisfermisarno.it/> | email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

- è compatibile con altri benefici giuridici ed economici;
- costituisce un diritto residuale, esercitabile dopo l'esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o non retribuiti;
- restano ferme eventuali previsioni più favorevoli contenute nella contrattazione collettiva.

Lavoro agile al termine del congedo

Al termine del periodo di congedo, il lavoratore ha diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile, ove compatibile con l'attività svolta.

Inoltre, la **LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199** (Legge di Bilancio 2026) amplia le tutele a sostegno della genitorialità intervenendo sulla disciplina del congedo parentale e dei congedi per malattia dei figli, estendendo l'arco temporale di fruizione dei benefici.

La nuova disposizione modifica la disciplina prevista dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) in materia di congedo parentale e di malattia dei figli.

A decorrere dal 1° gennaio 2026:

- il congedo parentale è fruibile fino al compimento del 14° anno di età del figlio (in precedenza fino ai 12 anni);
- il congedo per malattia del figlio è esteso fino ai 14 anni, con diritto a 10 giorni annui di assenza non retribuita, superando il precedente limite di 5 giorni annui fruibili fino agli 8 anni.

1. CONGEDO PARENTALE

La modifica dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 estende l'accesso al congedo parentale per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fino ai 14 anni di età del figlio.

In caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento, il diritto è riconosciuto fino al compimento del 14° anno dall'ingresso del minore in famiglia, in luogo del precedente limite dei 12 anni. La medesima estensione anagrafica fino ai 14 anni si applica anche al prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del D.Lgs. 151/2001, fruibile (in modo continuativo o frazionato) per un periodo complessivo non superiore a tre anni per ciascun minore con necessità di sostegno intensivo. **ATTENZIONE:** Resta invariato il trattamento economico previsto per tale istituto con riferimento ai primi nove mesi di congedo, così come già modificato dalle Leggi di Bilancio 2024 e 2025.

2. MALATTIA DEL FIGLIO

La modifica dell'art. 47 del D.Lgs. 151/2001, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, estende sia il numero dei giorni fruibili, sia l'età del figlio per la quale è possibile richiedere il congedo per malattia. Nuova disciplina dal 2026 A decorrere dal 1° gennaio 2026, a ciascun genitore lavoratore sono riconosciuti, alternativamente, 10 giorni lavorativi annui di assenza non retribuita per malattia di ciascun figlio di età compresa tra i 4 anni (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età) e i 14 anni (fino al giorno del compimento del quattordicesimo anno di età).

I 10 giorni spettano a ciascun genitore (10 giorni al padre e 10 giorni alla madre), fermo restando il principio dell'alternatività nella fruizione. Il riferimento è esclusivamente all'età anagrafica del bambino e non all'anno scolastico né all'anno solare.

Anche se non retribuiti, i 10 giorni di assenza per malattia del figlio:

- sono considerati servizio effettivo per il personale a tempo determinato, risultando utili ai fini della valutazione del servizio pre-ruolo e dell'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze (se coperti da nomina);
- sono utili anche per il personale a tempo indeterminato, ai fini del computo dell'anno di servizio.

Inoltre, i 10 giorni annui devono riferirsi esclusivamente a giorni lavorativi; non vengono quindi conteggiati i giorni festivi o non lavorativi eventualmente ricompresi nel periodo di assenza.

Restano immutati i limiti di durata previsti per la malattia del figlio di età non superiore a tre anni:

- per ciascun anno di età del bambino e fino al compimento dei tre anni (compreso il giorno del terzo



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"

ISTITUTO TECNICO

Settore economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo

Settore tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Trasporti e Logistica (Aeronautica)



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Via Roma, 151 - 84087 Sarno (SA) | Tel. +39 081 943214 Fax. +39 081 965360 | C.M. SAIS052008 C.F. 98000100655 C.U. UF73DK
sito web: <https://www.iisfermisarno.it/> | email: SAIS052008@istruzione.it pec: SAIS052008@pec.istruzione.it

compleanno), sono retribuiti per intero i primi 30 giorni di assenza (CCNL Scuola).

Modalità di presentazione delle istanze

- a. Qualora il sw ARGO Personale non avesse ancora previsto la funzione, si prega di inviare richiesta in carta libera;
- b. una volta presente, si invita a procedere con la solita procedura per la richiesta.

Per tutto quanto qui non riportato, si rinvia

- alla L. n. 106/2025 <https://www.normattiva.it/eli/id/2025/07/25/25G00114/CONSOLIDATED/>
- e alla LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-30&atto.codiceRedazionale=25G00212&elenco30giorni=false

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela CONCILIO

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)